ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE

Art. 23

Disposizioni finanziarie

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con un netto ricavo di lire 50 miliardi per l'anno 1970 mediante operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato nell'anno medesimo ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 4 luglio 1970, non più in vigore dal 8 maggio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale
Estremi	Legge 25 maggio 1970, n. 364
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-di-solidarieta-nazionale/art-23-disposizioni-finanziarie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it